NUOVE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIE DI ASSICURAZIONI PRIVATE E DI CONTRATTI VITALIZI

Art. 2-bis

Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione

Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non e' dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi
Estremi	Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Titolo	I — Delle imposte sulle assicurazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-tributarie-in-materie-di-assicurazioni-private-e/art-2-bis-sostituzione-dell-impresa-nella-coassicurazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it